COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12/2014
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ART. 1, COMMA 639 LEGGE 27 DICEMBRE N. 147. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), componente imposta municipale propria (IMUP), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tariffa rifiuti (TARI).

L'anno duemilaquattordici addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

		Assenti	
		giustificati	Ingiustificati
BIADA DANIELE	Sindaco		
ZANONI LORENZO	Assessore - Vicesindaco		
CATTANI MANUEL	Assessore		
DE OLIVA ROBERTO	Assessore		
EBLI FRANCESCA	Assessore		
CATTANI GABRIELE	Consigliere	X	
EMANUELLI MIRIAM	Consigliere	X	
PEZZI IVANO	Consigliere		
PICHLER BRUNO	Consigliere		
ZANOTTI GABRIELE	Consigliere		
CATTANI MATTEO	Consigliere	X	
CATTANI IGOR	Consigliere		
DALPIAZ MAURO	Consigliere		
DAL RI' LUCIA	Consigliere		
TURRINI FEDERICO	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Campodenno, 21.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Campodenno, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco che illustra il quadro normativo nazionale e provinciale della nuova Imposta unica Comunale e delle relative componenti;

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola nell'imposta municipale propria (IMUP), di natura patrimoniale, dovuta al possessore di immobile escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9 ed in una componente riferita ai servizi, che si suddivide a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa o tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Constatato che l'art.1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

Visto ed esaminato l'art. 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMUP;

Preso atto che, per quanto concerne la disciplina dell'IMUP, le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con deliberazione consigliare n. 2 di data 26 gennaio 2010 e da ultimo modificate con successiva deliberazione consigliare n. 64 di data 7 ottobre 2010 non risultano aggiornate rispetto all'evoluzione normativa ed alle numerose e frequenti modifiche interpretative intervenute nel frattempo ;

Rilevata la necessità e l'opportunità, per un'esigenza di chiarezza e di riepilogo, di aggiornare la disciplina IMUP;

Preso atto che per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, la disciplina regolamentare in vigore (con la Comunità della val di Non) è allineata con le modifiche normative intervenute nel tempo e che lasciano sostanzialmente invariata la natura e le modalità di gestione del prelievo, che rimane pertanto di natura corrispettiva;

Ritenuto opportuno di adottare, peraltro in una fase di estrema incertezza e di persistente imprevedibilità normativa per quanto concerne la disciplina dei tributi locali, un regolamento nel quale disciplinare unitariamente le tre componenti del prelievo e cioè la componente IMUP sulla base delle novità intervenute, la nuova componente TASI nei soli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro normativo giuridico ben definito e stabile l'eventuale regolamentazione di altri aspetti discrezionali del tributo e la componente TARI nel rispetto di quanto già regolamentato con l'ente gestore del tributo che per il Comune di Campodenno risulta la Comunità della val di Non;

Richiami i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che nell'ambito della disciplina della IUC, evidenziano la fattispecie della TASI;

Visto ed esaminato in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune predetermina, con regolamento da adottare ai sensi del D.Lgs n. 446/1997 e ss.mm. , la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Constatato che in base all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato come riferimento della IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013, le provincie ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina unitaria della IUC, composto da n. 40 articoli, nel quale sono distintamente contenute disposizioni relative all'IMUP, alla TARI ed alla TASI;

Preso atto che il Regolamento sopradescritto rispecchia in primo luogo un'esigenza di semplificazione e di continuità rispetto alla disciplina previgente, introducendo esclusivamente gli adeguamenti di natura procedimentale basati sull'esperienza gestionale concretamente maturata;

Rilevato nel dettaglio che, per la disciplina dell'IMUP , lo schema di regolamento in esame si propone esclusivamente di adeguare ed aggiornare l'evoluzione normativa intervenuta;

Sentita la proposta del consigliere Dal Rì Lucia che suggerisce di inserire nel Regolamento IMUP un ulteriore comma, ad integrazione dell'articolo 14, in merito all'esenzione delle aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli anche in presenza di più proprietari e qualora solo uno dei componenti coltivi effettivamente il fondo;

Considerato che per la disciplina TARI il nuovo regolamento conferma l'impianto del regolamento TARES ed introduce modificazioni puntuali, ritenute opportune alla luce dell'esperienza gestionale concretamente maturata;

Dato atto, invece, che la disciplina della TASI viene proposta ed impostata ex novo;

Ritenuto di precisare che i previgenti regolamenti per l'applicazione della tariffa dell'IMUP, approvato con con deliberazione consigliare n. 2 di data 26 gennaio 2010 e da ultimo modificate con successiva deliberazione consigliare n. 64 di data 7 ottobre 2010 e Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti solidi ed urbani (TARES) approvato con deliberazione consigliare n. 9 di data 28 marzo 2013 sono espressamente abrogati, in quanto interamente sostituiti dal presente regolamento, anche in considerazione del fatto che la Legge n. 147/2013 abolisce espressamente la TARES;

Verificato che nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza Locale per il 2014, le parti, al fine di garantire equità applicativa del nuovo tributo su tutto il territorio provinciale, hanno concordato sulla necessità di limitare l'applicazione TASI ad un massimo dell'1,5 per mille rispetto al massimo previsto per legge;

Rilevato che a fronte del rispetto del limite del 1,5 per mille la Provincia si impegna ad istituire un Fondo a

compensazione pari a 5 milioni di €uro, che sarà assegnato ai Comuni sulla base dei criteri e modalità assunti di intesa volti a sostenere i Comuni che, rispettando la predetta misura, non riusciranno a recuperare interamente il minor gettito IMUP 2013 derivante dall'esenzione degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

Atteso che il gettito IMUP 2013 incassato dal Comune di Campodenno è pari ad €uro 313.099,57;

Rilevato che la definizione delle aliquote relative alla TASI ed il fondo di compensazione dovranno assicurare un ammontare pari ad €uro 83.567,00;

Verificato e preso atto che, sulla base degli orientamenti emersi dal confronto fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie, da ultimo sanciti nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 2014 sottoscritto il 7 marzo 2014, nonché sulla base delle previsioni di esenzione contenute nel disegno di legge provinciale di assestamento del bilancio 2014, l'obiettivo del pareggio di bilancio è garantito dalla modulazione delle aliquote e delle agevolazioni TASI e delle esenzioni come di seguito riepilogato, ferme restando le aliquote IMUP in vigore:

- sono esenti in base alla normativa provinciale sopra richiamata e fatto salvo quanto previsto dalla disciplina statale:

a) Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:

- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della Legge n. 222/1985 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012.

c) gli immobili posseduti e non direttamente utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui al precedente punto i).

d) gli occupanti dell'immobile.

Ritenuto pertanto di stabilire le seguenti **<u>aliquote TASI</u>**:

1) aliquota dell'1 per mille con detrazione pari a 50 €uro all'abitazione principale e relative pertinenze;
2) aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali con detrazione pari ad €uro 300,00;
3) aliquota dell'1,05 per mille su tutti gli altri fabbricati;
4) aliquota dello 0,5 per mille sulle aree edificabili;
5) aliquota dello 0 per mille per gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art.73, comma, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato a favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c) e dall'articolo 74 del D.P.R. n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/1992. <u>Si precisa, inoltre che, sugli immobili sopradescritti oggetto di regolare contratto di comodato registrato, l'aliquota IMUP viene fissata al 4,6 per mille.</u>

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto Lgs n. 446/1997 e, comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

-Il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

-lo Statuto comunale di Campodenno;

-il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto-

Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
-il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
-il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 3 del 03.03.2000;
– la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera i) del testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

Acquisito il parere del responsabile del segretario comunale in merito alla regolarità tecnico amministrativa ed alla regolarità contabile del presente provvedimento espresso a termini dell'art.81 del TULLROCC approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell'articolo 4 del regolamento di contabilità del Comune di Campodenno;

Sentita la dichiarazione del consigliere Dal Rì Lucia che contesta la modalità di svolgimento e trattazione del punto all'ordine del giorno e, per tale motivo, si allontana dall'aula;

Sentita la proposta del Sindaco che intende procedere con due distinte votazioni, la prima in merito all'adozione del regolamento IUC e la seconda in riferimento alle tariffe, esenzioni e detrazioni;

Preso atto che si è proceduto alla prima votazione riferita all'adozione del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)", così come predisposta dagli uffici comunali e depositato agli atti con l'integrazione richiesta dal consigliere Dal Rì Lucia in riferimento all'esenzione delle aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli anche in presenza di più proprietari e qualora solo uno dei componenti coltivi effettivamente il fondo, il cui testo risulta esplicitato all'articolo 14, comma 2, in colore rosso:
con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Cattani Igor, Dalpiaz Mauro e Turrini Federico) espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, viene approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)" con l'integrazione sopra indicata;

Preso atto che si è proceduto alla seconda votazione riferita all'adozione delle tariffe, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni come meglio descritto in premessa:
con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Cattani Igor, Dalpiaz Mauro e Turrini Federico) espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, vengono approvate le aliquote, detrazioni, esenzioni ed agevolazioni come sopra indicate;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di CAMPODENNO, a far data 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMUP), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di un prelievo riferito ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

2. Di adottare un unico regolamento IUC, che comprende ed integra la disciplina delle componenti IMUP, TASI e TARI sostitutiva dei previgenti Regolamenti IMUP e TARES , richiamati in premessa, che sono pertanto espressamente abrogati;

3. Di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC", costituito da n. 40 articoli, compresa l'integrazione richiesta dal consiglio comunale all'art. 14 in merito all'esenzione IMUP all'esenzione delle aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli anche in presenza di più proprietari e qualora solo uno dei componenti coltivi effettivamente il fondo, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente per formarne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che il regolamento di cui al presente atto deliberativo esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2014;

5. Di dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360;

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13 dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto Lgs n. 446/1997 e, comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. Di fissare le aliquote TASI a decorrere dall'anno 2014 come segue :

a) aliquota dell'1 per mille con detrazione pari a 50 €uro all'abitazione principale e relative pertinenze;

b) aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali con detrazione pari ad €uro 300,00;

c) aliquota dell'1,05 per mille su tutti gli altri fabbricati;

d) aliquota dello 0,5 per mille sulle aree edificabili;

e) aliquota dello 0 per mille per gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art.73, comma, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato a favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c) e dall'articolo 74 del D.P.R. n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/1992. Si precisa, inoltre che, sugli immobili sopradescritti oggetto di regolare contratto di comodato registrato, l'aliquota IMUP viene fissata al 4,6 per mille.

8. Di dare atto che sono praticate le esenzioni previste dalla normativa statale e provinciale di riferimento;

9. Di dare atto che le scadenze del versamento di IMUP e TASI, come previsto dagli articoli 16 e 27 del Regolamento in esame, sono coincidenti e sono fissate rispettivamente al 16 giugno ed al 16 dicembre, fatta salva la volontà del contribuente di versare il dovuto in un'unica soluzione alla scadenza del 16 giugno;

10. Di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Campodenno dalla disciplina e dalla modulazione delle aliquote e delle agevolazioni IMUP e TASI di cui al presente provvedimento, anche con l'eventuale apporto derivante dal Fondo di compensazione previsto dal protocollo di Finanza Locale 2014, garantisce delle previsioni di entrata per il Bilancio comunale (esclusa la TARI) pari ad €uro 432.487,00;

11. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.79, 3° comma, del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;

12. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DELEGATO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanotti Gabriele	Biada Daniele	Battaini dott.ssa Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23.05.2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 02.06.2014 ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addì, 03.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 23.05.2014

Visto: IL SINDACO	IL SEGRETARIO
Biada Daniele	Battaini dott.ssa Ivana